239/EL-493/441/2025



Ministers dell'Ambiente e della Sixurexxa Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILEDIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2024 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 141935 del 19 dicembre 2024:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal

N. 239/EL-493/441/2025



decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca, rep. n. 44271, racc. n. 25339, del 19 dicembre 2018, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20210076036 del 30 settembre 2021, indirizzata all'allora Ministero della transizione ecologica, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei "Nuovi raccordi in entraesce a 150 kV alla CP Suio dall'elettrodotto SE CEPRANO – SE GARIGLIANO" nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, Regione Campania, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 *sexies* del D.L. 239/2003 e s.m.i. e dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalla linea elettrica;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo;
- l'autorizzazione alla gestione terre e rocce da scavo, come previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'intervento nasce dalla richiesta di modifica di connessione da parte di E-Distribuzione S.p.A.;

CONSIDERATO che l'intervento è inserito nel piano di Connessione anno 2021;

CONSIDERATO che l'intervento, consistente nella realizzazione di due nuovi raccordi in entra-esce misti aereo/cavo alla tensione 150 kV dall'elettrodotto della linea RTN a 150 kV "Stazione Elettrica Ceprano – Stazione Elettrica Garigliano" alla Cabina Primaria "Suio" di e-Distribuzione S.p.A., nello specifico, prevede che i suddetti raccordi misti aereo/cavo saranno costituiti da due tronchi in aereo di 1,2 Km circa ciascuno che, in derivazione dal suddetto elettrodotto, correranno paralleli fino a n° 2 nuovi sostegni porta-terminali, da cui si origineranno i due tronchi in cavo interrato fino alla C.P. "Suio", per una lunghezza di circa 3,8 Km;

N. 239/EL-493/441/2025



CONSIDERATO che l'intervento in progetto non è assoggettato a procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 6, comma 6, così come riportato nella summenzionata domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ma è necessario avviare la procedura di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che per l'intervento in progetto è necessaria l'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20210076036 del 30 settembre 2021, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 33938 del 12 novembre 2021, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTA la nota prot. n. PG/2022/0008638 del 10 gennaio 2022, con la quale la Regione Campania - Ufficio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, in sede di procedura di VincA, ha chiesto al Proponente integrazioni documentali e informazioni in merito alla fattibilità tecnica di adozione di una soluzione alternativa che tenesse conto di una valutazione sui rischi di elettrocuzione e di collisione tra le specie ornitiche dell'area con i raccordi aerei in progetto;

VISTA la nota, acquisita al protocollo MiMIT n. 33738 del 14 ottobre 2022, con la quale il Proponente ha comunicato che, a seguito della summenzionata richiesta della Regione Campania - Ufficio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e a valle delle opportune analisi e valutazioni sui rischi di elettrocuzione e di collisione tra le specie ornitiche dell'area con i raccordi aerei in progetto, ha optato per la modifica progettuale degli stessi raccordi, prevedendone la realizzazione interamente in cavo interrato, ed ha trasmesso il PTO con la nuova soluzione progettuale, consistente in due raccordi in cavo interrato con uno sviluppo di 4,86 km ciascuno che, partendo dai futuri sostegni porta-terminali (P.11A e P.12A) posti in asse alla linea 150 kV Garigliano – Ceprano, si attesteranno sui nuovi terminali cavo posti all'interno della CP di Suio;

PRESO ATTO della nota prot. n. 610593 del 7 dicembre 2022, con la quale la Regione Campania, in esito allo screening di Valutazione di Incidenza, ha comunicato l'esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata;

VISTA la nota prot. n. 46864 del 28 marzo 2023, con la quale questa Amministrazione, a seguito della summenzionata nota prot. n. 610593 del 7 dicembre 2022 della Regione Campania, ha comunicato il riavvio del procedimento autorizzativo, e contestualmente indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, nuova conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, invitando le Amministrazioni/Enti coinvolti a prendere visione della nuova soluzione progettuale e a



rendere le proprie determinazioni relative al nuovo progetto in autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 92577 del 7 giugno 2023, con la quale questa Amministrazione ha comunicato un aggiornamento degli elaborati catastali, trasmesso dal Proponente con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230048641 del 9 maggio 2023, e resosi necessario in quanto alcune particelle interessate dal progetto hanno subito una variazione di intestazione e/o di numero di mappale;

PRESO ATTO che la Società ha successivamente provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento ai soggetti interessati mediante pubblicazione dello stesso, in data 27/06/2023, sull'albo pretorio online del Comune di Sessa Aurunca per 30 giorni consecutivi, sui quotidiani Il Mattino, Corriere del Mezzogiorno e Il Sole 24 ore, in data 6/07/2023, nonché sul sito web della Regione Campania, in data 27/06/2023;

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni, così come anche comunicato dalla Società con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20240064894 del 14 giugno 2024;

PRESO ATTO della nota prot. n. 4629 del 30 marzo 2023, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali - Div. III ha chiesto al Comune di Sessa Aurunca di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, non ricevendo alcun riscontro;

PRESO ATTO della nota prot. n. 8957-P del 2 maggio 2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento del Ministero della Cultura, in riferimento agli aspetti connessi alla tutela paesaggistica, ha richiesto integrazione documentali, ai fini del nulla osta paesaggistico, e sotto il profilo archeologico, rilevata la vicinanza delle opere con gli insediamenti di Masseria San Donato e Masseria Petrolio, riconosciuti come ville rustiche di epoca romana, nonché con il corso del fiume Garigliano, oltre il quale è nota la presenza di un presidio saraceno di IX-X secolo, e considerata l'interferenza, in corrispondenza delle Unità di Ricognizione n. 1 e n. 2, con la maglia relativa alla centurazione romana di Minturno, ha subordinato il proprio parere all'esito di saggi archeologici preventivi;

PRESO ATTO della nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230095531 del 21 setetmbre 2023, con la quale il Proponente ha trasmesso il piano indagini archeologiche, approvato dalla sopracitata Soprintendenza con nota prot. n. 20033-P del 4 ottobre 2023, nonché della successiva nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20240049457 del 9 maggio 2024, con la quale la Società ha comunicato che i saggi archeologici preventivi concordati sono stati eseguiti e che, in data 29/03/2024, sono terminati con esito negativo, trasmettendo la documentazione dell'esito degli stessi;

PRESO ATTO della nota prot. n. 10074 del 20 maggio 2024, trasmessa dal Proponente con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20240053683 del 21 maggio 2024, con la quale la summenzionata Soprintendenza, preso atto dell'esito negativo delle indagini preventive eseguite per quanto concerne gli aspetti archeologici, ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 41, c.4, D.lgs 36/2003 ed ha espresso parere favorevole in merito all'esecuzione delle opere, con prescrizioni e condizioni;

VISTA la nota prot. n. 65917 del 7 aprile 2025, con la quale la Divisione IV "Infrastrutture



e impianti di produzione energetici" della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

VISTA la Deliberazione n. 202 del 17 aprile 2025, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. 87452 del 18 luglio 2025, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14-*quater*, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-*sexies*, comma 1, D.L. n. 239/2003, la presente autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. art. 1- sexies, comma 2,b) del Decreto-legge n. 239/2003:

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto l'intervento nasce dalla richiesta di modifica di connessione da parte di E-Distribuzione S.p.A. ed è inserito nel piano di Connessione anno 2021;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;



VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

- 1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio dei "Nuovi raccordi in entra-esce a 150 kV alla CP Suio dall'elettrodotto SE CEPRANO SE GARIGLIANO" nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, Regione Campania, con le prescrizioni di cui in premessa.
- 2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DU23156A1B2129441_1, rev. 01, del 30/06/2022, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

- 1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
- 2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.
- 3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.
- 4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- 5. Le opere autorizzate sono inamovibili.
- 6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
- 7. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri



e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

- 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
- 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
- 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
- 4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- 5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
- 6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
- 7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
- 8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
- 9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando

N. 239/EL-493/441/2025



l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto; per i soggetti diversi dai destinatari della comunicazione, i sopradetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI IL DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

(Arch. Gianluigi Nocco)